



8/116.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI PAOLA

Dott.ssa Daniela Turco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 1103/2015 R.G.A.C.

OGGETTO: risarcimento del danno da sinistro stradale.

TRA



ATTORE

E

UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A., con sede in Bologna, via Stalingrado, n. 45,
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cavallo (C.F.- CVL NTN 66T16
D086S), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Paola (CS), via Corso Roma, n. 3, giusta procura stesa in calce alla comparsa
di costituzione e risposta

CONVENUTO

NONCHE'



CONVENUTO CONTUMACE

SENT. N. 286/16
CRON. N. 1386/16
REP. N. 450/16
R.G. N. 1103/15
UD. DIS. 19/5/16
DEP. 26/5/15

GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Daniela TURCO

CONCLUSIONI

All'udienza del 19/05/2016 la sola convenuta concludeva come da verbale in pari data riportandosi ai propri atti e scritti difensivi.

FATTO E MOTIVI della DECISIONE

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cod. proc. Civ., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 18/06/2009, n. 69.

Ancora preliminarmente occorre precisare che il sig. [REDACTED] seppur regolarmente citato, non si costituiva nei modi e nei termini di legge e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A. ed esponeva che in data 01/04/2015, alle ore 18:30 circa, in Paola (CS), [REDACTED] nel mentre si trovava alla guida dell'autovettura Alfa Romeo 156, tg. [REDACTED] di sua proprietà, nel transitare sul lungomare di Paola, non si avvedeva della presenza del sig. [REDACTED] intento ad attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali, investendolo. A seguito del sinistro, l'attore subiva lesioni personali ed al Pronto Soccorso gli veniva diagnosticato "*trauma contusivo distorsivo al gomito sx con applicazione di doccia gessata*". Riteneva responsabile dell'accaduto il [REDACTED] e, conclusivamente, richiedeva di essere integralmente risarcito per i danni fisici subiti, atteso che la negoziazione dava esito negativo.

Si costituiva in giudizio la UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A., la quale richiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

La domanda è infondata e deve essere rigettata.



Dall'analisi degli atti presenti nel fascicolo di causa, il verificarsi dell'incidente *de quo* non veniva provato dall'odierna parte attrice né mediante l'ausilio di foto, né attraverso l'escussione di testi nel corso dell'istruttoria.

Ma vi è di più.

La Compagnia Assicurativa forniva la prova che il veicolo che avrebbe causato l'evento non è mai transitato da Paola (CS) in quel giorno, per come invece dichiarato dall'attore, bensì lo stesso si trovava a Rende (CS). Ciò è facilmente desumibile attraverso la consultazione dei dati di registrazione del dispositivo satellitare Octo Telematics, prodotti dalla UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A. (cfr. in atti).

In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., incombe proprio in capo alla parte danneggiata l'onere della prova degli elementi costitutivi del fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (cfr. Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n. 11946/2013).

Ed invero, nel caso che ci occupa, la mancata descrizione puntuale e precisa dei fatti di causa e l'assenza assoluta di elementi probatori che dimostrino l'avvenimento del sinistro sono motivi sufficienti per ritenere la domanda infondata.

Le spese seguiranno la soccombenza tenuto conto del D.M. 20/07/12 n. 140, entrato in vigore il 23/08/2012 e successive modifiche e integrazioni (DM 10 marzo 2014, n. 55).

P.Q.M

Il Giudice di Pace di Paola in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla

inviata copia a
Ufficio delle Entrate
il 13 GIU. 2016

Reg. a Paola

Il n. _____

ricevuto da _____

€ 4,89

N. art. _____ Mod. 9

N. art. _____ CAG

Il Direttore Ato _____

Annotata registrazione

Oggi _____

domanda n. 1103/2015 proposta da [redacted] con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti della UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A., in persona del l.r.p.t., nonché nei confronti di [redacted] ogni diversa istanza rigettata, così dispone:

- 1) Dichiaro la contumacia del [redacted];
- 2) Rigetto la domanda per i motivi suddetti;
- 3) Condanna, altresì, parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in [redacted] calcolato sul valore medio di liquidazione per il relativo scaglione e le rispettive fasi di studio specificatamente indicate nei D.M. richiamati, oltre a spese anticipate, spese forfettarie nella misura di legge (15%) e oneri anch'essi come per legge.

Così deciso in Paola, li 23/05/2016

II GIUDICE DI PACE

GIUDICE DI PACE DI PAOLA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 26 MAG. 2016

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Ida BRUNO



Dott.ssa Daniela Turco

Copia conforme all'originale

Esecutiva rilasciata a richiesta dell'Avv. ANTONIO CAYALLO

Paola li 16 GIU. 2016

Il Cancelliere
Dot. Gabriele Iacovo



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLE LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Paola li 16 GIU. 2016

Il Cancelliere
Dot. Gabriele Iacovo

